

TI_GERICHTE 12.2000.118 vom 21. Juli 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-07-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.118

FR: TI_GERICHTE 12.2000.118 du 21 juillet 2000

IT: TI_GERICHTE 12.2000.118 del 21 luglio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 26

gennaio 1995 in re T. e P./B. SA); che, per il resto, le censure sollevate con l'appello sono ampiamente infondate; che innanzitutto la circostanza che nell'ente locato la convenuta abbia investito somme considerevoli è ovviamente irrilevante nell'ambito di un'istanza di sfratto per mora del conduttore; che inoltre la concessione di una sospensione del contenzioso da parte dell'istante, asseritamente avvenuta il 26 giugno 2000 in occasione del pagamento di un acconto di fr. 8'000.--, non è stata minimamente provata -la circostanza non risulta del resto nemmeno dalla lettera 30 giugno 2000 del patrocinatore della convenuta- e comunque non potrebbe portare alla riforma del primo giudizio che era già stato emanato il 21 giugno; che la convenuta neppure può rimproverare al primo giudice il fatto che essa, siccome sprovvista di un patrocinatore, non avesse potuto far valere eventuali rivendicazioni nei confronti del locatore, né introdurre una tempestiva contestazione della disdetta, né sollevare eccezioni di ordine e di merito nell'ambito della procedura di sfratto; che in effetti l'appellante non ha minimamente esposto né reso verosimili i motivi che in concreto avrebbero dovuto indurre il Pretore a far capo all'art. 39 cpv. 2 CPC, norma in base alla quale quando il giudice ritiene che una persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro un breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria di stralcio della causa, se la parte è attrice, e della nomina di un avvocato d'ufficio se è convenuta: il fatto anzi che all'udienza vi sia stata un'ampia discussione avanti al Pretore e che questi, che in tale ambito gode di un ampio potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini , CPT-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 39), non abbia evidenziato alcun indizio di incapacità del socio e gerente della convenuta _____, consente per contro di ritenere che quest'ultima fosse perfettamente in grado di gestire la propria difesa; che infine nemmeno il fatto che all'udienza del 14 aprile 2000 _____ non abbia presentato una valida procura a nome dell'istante comporta la nullità degli atti procedurali intercorsi per carenza di un presupposto processuale; che in effetti giusta l'art. 97 CPC il giudice è tenuto ad esaminare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, tra cui vi sono anche, ma solo se egli ha motivo di dubbio, la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti (cifra 4); che per giurisprudenza il giudice non ha tuttavia motivo di dubitare ai sensi della normativa, se -come nella presente fattispecie- all'udienza il convenuto nulla aveva eccepito a proposito della legittimazione del rappresentante dell'istante (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 8 ad art. 97); che l'appello, del tutto infondato e di chiara natura dilatoria, deve pertanto essere respinto già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC; che la tassa di

giustizia e le spese del giudizio sono a carico dell'appellante (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili all'istante che non è stato invitato a presentare le osservazioni; per i quali motivi visti gli art. 148 e 506 CPC pronuncia: 1. L'appello 13 luglio 2000 di _____ è respinto . 2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 200.-- (con una tassa di giustizia di fr. 180.-- e le spese di fr. 20.--), da anticipare dall'appellante, restano a suo carico. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.